SCHEDA TECNICA

DISPOSIZIONI PER IL CONFERIMENTO DELLE CAPACITÀ PER IL SERVIZIO INTEGRATO DI RIGASSIFICAZIONE E STOCCAGGIO, PER L'ANNO TERMICO 2017 – 2018

64/2017/R/gas (*)

Con la delibera 64/2017/R/gas, l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico disciplina le modalità di calcolo del prezzo di riserva per le svolgimento delle procedure per il conferimento delle capacità per il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio per l'anno termico dello stoccaggio 2017 – 2018. Il servizio integrato consiste nell'offerta coordinata di un servizio di rigassificazione e di un servizio di stoccaggio di modulazione uniforme per un quantitativo corrispondente al gas oggetto di rigassificazione.

In considerazione del fatto che il servizio integrato viene valorizzato come somma delle due componenti relative, rispettivamente, a una componente stoccaggio, unica per tutte le imprese di rigassificazione, e di un componente rigassificazione, la delibera stabilisce alcune disposizioni valide non solo per il servizio integrato ma anche per tutte per tutte le prossime procedure di conferimento dello stoccaggio.

In particolare, la delibera prevede che, in relazione alle capacità di stoccaggio conferite per l'anno termico 2017/2018 sulla base di procedure concorsuali, comprese quelle conferite per il servizio integrato, l'impresa di stoccaggio non applichi agli utenti i corrispettivi a copertura del costo della capacità di trasporto presso i punti di interconnessione con gli stoccaggi.

I prezzi di riserva stabiliti con la delibera tengono conto, quindi, già del fatto che agli utenti non verranno applicati separatamente i costi per la disponibilità della capacità di trasporto presso gli impianti di stoccaggio. Rimangono invece a carico dell'utente, oltre al prezzo di assegnazione del servizio, gli ulteriori corrispettivi variabili, quali quelli applicati all'entrata della rete nazionale dei gasdotti presso i terminali, i consumi tecnici di stoccaggio e rigassificazione e il costo a copertura della capacità di trasporto presso il terminale come stabiliti dalle imprese di rigassificazione interessate.

La delibera definisce, inoltre, modalità per l'allocazione prioritaria delle capacità di iniezione continua disponibile per il conferimento su base *day-ahead*, ai soggetti titolari del servizio integrato nei limiti necessari a garantire l'iniezione dei quantitativi oggetto di rigassificazione.

Infine, il provvedimento posticipa, dal 23 febbraio 2017 al 7 marzo 2017, il termine previsto dalla delibera 6/2017/R/gas entro il quale hanno luogo le procedure di conferimento, in coerenza con la data di svolgimento del 6 marzo 2017, indicata nel decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 13 febbraio 2017.